

Codice A2002A

D.D. 3 settembre 2019, n. 503

DGR 9-200 del 9/08/2019 "L.r. 11/2018 Intervento regionale per l'anno 2019 a sostegno dell'attività di Enti partecipati e/o in controllo della Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Museo della ceramica vecchia Mondovì onlus". Impegno di spesa per euro 60.000,00.

Premesso che:

- La Fondazione è stata costituita nel 1999 dal fondatore Marco Levi (1910-2011) ed è iscritta nel Registro delle Persone giuridiche della Regione Piemonte.
- Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la Regione trova rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione, tramite l'Assessore pro tempore alla Cultura, ritenuto membro di diritto. Lo Statuto, su tale punto, è in corso di modifica. Nel CdA sono altresì rappresentati il Comune di Mondovì, la Provincia di Cuneo, il Mibact .
- Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Fondazione ha quale scopo primario la realizzazione e la gestione artistica, culturale e scientifica del Museo della ceramica vecchia Mondovì. Si propone inoltre di valorizzare il patrimonio storico e culturale della produzione della ceramica, partendo dalle tradizioni settecentesche di quella monregalese.
- L'ammontare del contributo annuale viene stimato in sede di approvazione del bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione, alla luce della progettualità dell'anno.

Vista la DGR 8 maggio 2017, n. 58-5022 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017", come modificata dalla DGR 18 aprile 2019, n. 47-8828 "DGR 8/5/2017, n. 58-5022 - Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1".

Considerato l'impegno della Regione Piemonte, quale propria attività istituzionale, a favore della cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.

Visto il Programma di attività 2018/2020 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 23 - 7009 del 8 luglio 2018 "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione" (la cui efficacia è prorogata sino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e attuazione regionali, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 11/2018).

Vista la D.G.R. 9 agosto 2019, n. 9-200 "Legge regionale 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2019 a sostegno dell'attività di Enti partecipati e/o in controllo della Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali", con la quale, considerato il ruolo strategico nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico che la Regione deve garantire, è stato concesso alla Fondazione un contributo di Euro 60.000,00 a sostegno di uno specifico programma di attività svolte dalla stessa a favore del territorio regionale, agli atti del Settore competente;

Considerato che con la citata D.G.R. n. 9-200 del 9.08.2019 è stato altresì approvato di corrispondere il contributo all'ente secondo le modalità stabilite dall'art. 22 di cui alla D.G.R. n. 58-5022 del 08.05.2017 s.m.i. ed è stato demandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione del provvedimento, fra cui la stipulazione di appositi atti convenzionali da sottoscrivere con i singoli beneficiari a disciplina dei rapporti con gli stessi.

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-200 del 9/8/2019:

- di procedere all'approvazione dello schema di convenzione che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), che disciplina la collaborazione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Museo della ceramica vecchia Mondovì onlus, relativamente al progetto proposto per il 2019, che comprende laboratori didattici a conferma della sensibilità che da sempre la contraddistingue verso il mondo della scuola e le nuove generazioni (con due nuove proposte "Laboratorio di cinema. L'audiovisivo come strumento di espressione" e "Ricordi in ceramica"), un progetto specifico di crowdfunding denominato "Lovedigitalclay" finalizzato ad arricchire l'Unità produttiva del Museo di nuove possibilità di fruizione e un'attività espositiva temporanea finalizzata alla costruzione di una nuova trama di significato attorno al patrimonio museale storico dell'ente (con le esposizioni "Nella capitale delle steppe. Un progetto di archeologia pubblica in Mongolia", "Turning Tables. The memory of a landscape" e "Cecil Kemperink artist in residence"), come meglio articolato e dettagliato nella relazione di programmazione delle attività e relativo schema economico previsionale, che, ancorché non allegato alla convenzione, ne fa parte integrante e sostanziale;

- di procedere all'impegno del contributo da corrispondere alla Fondazione, per la realizzazione della progettualità di cui in argomento, per complessivi Euro 60.000,00, che saranno liquidati con le modalità e alle condizioni stabilite dalla D.G.R. 9 agosto 2019, n. 9-200 "Legge regionale 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2019 a sostegno dell'attività di Enti partecipati e/o in controllo della Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali" e cioè secondo la seguente ripartizione:

- un acconto del 43%, pari a Euro 25.800,00 ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo;
- un saldo del 57%, pari a Euro 34.200,00, a seguito della presentazione della documentazione prevista all'articolo 7 "Verifica delle attività e rendicontazione" della Convenzione, e cioè:
 - bilancio consuntivo in formato europeo approvato dall'organo competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento.
 - prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dalla Regione. Tale prospetto, a firma del legale rappresentante e approvato dall'organo competente contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, dovrà riportare le medesime voci di spesa indicate nello schema economico previsionale di cui all'art 2 della convenzione e dovrà essere oggetto di specifica asseverazione dall'organo di controllo.
- dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata da eventuale rassegna stampa e da eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto al progetto iniziale.

La Fondazione dovrà essere in possesso di tutti i documenti di spesa con validità fiscale riferiti alle spese indicate nel prospetto riepilogativo e di tutta la documentazione comprovante la realizzazione delle entrate annoverate nel suddetto riepilogo. Tale documentazione potrà essere richiesta in visione dall'ufficio competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

vista la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-8566 del 22 marzo 2019 recante "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-8716 del 5 aprile 2019 recante "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Prima Integrazione";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-8787 del 18 aprile 2019 recante "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per gli anni 2019, 2020 e 2021 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla medesima missione e programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A20)";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 recante "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione", integrata e modificata nell'allegato 1 con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 9-200 del 9 agosto 2019 "L.r. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2019 a sostegno delle attività di enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali",

Visto il capitolo 182890, Missione 5, Programma 2 del bilancio di previsione 2019-2021 "Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali partecipate o con cui vigono apposite convenzioni (l.r. 11/2018) - trasf. associazioni" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del presente provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa e in esecuzione della D.G.R. n. 9-200 del 9 agosto 2019, lo schema di convenzione che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), che disciplina la collaborazione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Museo della ceramica vecchia Mondovì onlus, relativamente alla progettualità proposta per il 2019, come meglio descritta in premessa.

- di procedere all'impegno del contributo da corrispondere all'Associazione per la realizzazione della progettualità predetta, per complessivi Euro 60.000,00, con la seguente articolazione:

- Euro 25.800,00 sul capitolo 182890/2019
- Euro 34.200,00 sul capitolo 182890/2020

del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, cui è associata la seguente transazione elementare:

Conto finanziario: U.1.04.04.01.001

Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea);

Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti);

Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione);

- di stabilire che il contributo sarà liquidato alla Fondazione, con le modalità e alle condizioni stabilite dalla D.G.R. 16 maggio 2019, n. 131-9038 "L.r. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2019 a sostegno delle attività di enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali" e cioè secondo la seguente ripartizione:

- un acconto del 43%, pari a Euro 25.800,00 ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo;
- un saldo del 57%, pari a Euro 34.200,00, a seguito della presentazione della documentazione prevista all'articolo 7 della Convenzione "Verifica delle attività e rendicontazione" e cioè:
 - bilancio consuntivo in formato europeo approvato dall'organo competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento.
 - prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dalla Regione. Tale prospetto, a firma del legale rappresentante e approvato dall'organo competente contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, dovrà riportare le medesime voci di spesa indicate nello schema economico previsionale di cui all'art 2 della convenzione e dovrà essere oggetto di specifica asseverazione dall'organo di controllo.
 - dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata da eventuale rassegna stampa e da eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto al progetto iniziale.

La presente determinazione, riconducibile alle fattispecie definite all'articolo 26 del d.lgs 33/2013, è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il DIRIGENTE
Raffaella Tittone

CC/MCT

Allegato

CONVENZIONE

Tra

La Regione Piemonte, Direzione Promozione della cultura, del turismo, dello sport, con sede in Torino, via Bertola, 34, in persona del Direttore Paola Casagrande, (di seguito la Regione)

e

La Fondazione Museo della ceramica vecchia Mondovì onlus, con sede in Mondovì, piazza Maggiore 1, in persona del _____ (di seguito la Fondazione)

Premesso che:

La Fondazione è stata costituita nel 1999 dal fondatore Marco Levi ed è iscritta nel Registro delle Persone giuridiche della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Fondazione ha quale scopo primario la realizzazione e la gestione artistica, culturale e scientifica del Museo della ceramica vecchia Mondovì. Si propone inoltre di valorizzare il patrimonio storico e culturale della produzione della ceramica, partendo dalle tradizioni settecentesche di quella monregalese.

Vista la DGR 8 maggio 2017, n. 58-5022 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017", come modificata dalla DGR 18 aprile 2019, n. 47-8828 "DGR 8/5/2017, n. 58-5022 - Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1".

Vista la DGR 8 giugno 2018, n. 23-7009 "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione."

Visto il programma di attività presentato dalla Fondazione, agli atti del Settore regionale competente,

considerato l'impegno della Regione Piemonte, quale propria attività istituzionale, a favore della cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale concesso con la DGR n. 9-200 del 9/08/2019, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di preminente interesse per la collettività, svolte dalla Fondazione sul territorio regionale,

vista la DD n. ...

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra i due enti sottoscrittori per la promozione della cultura e dell'arte attraverso il perseguimento delle finalità di valorizzazione e promozione dei beni e delle attività museali.

In particolare, la progettualità per l'anno 2019 oggetto di contributo regionale comprende laboratori didattici a conferma della sensibilità che da sempre la contraddistingue verso il mondo della scuola e le nuove generazioni (con due nuove proposte "Laboratorio di cinema. L'audiovisivo come strumento di espressione" e "Ricordi in ceramica"), un progetto specifico di crowdfunding denominato "Lovedigitalclay" e un'attività espositiva temporanea finalizzata alla costruzione di una nuova trama di significato attorno al patrimonio museale storico dell'ente (con le esposizioni "Nella capitale delle steppe. Un progetto di archeologia pubblica in mongolia", "Turning Tables. The memory of a landscape" e "Cecil Kemperink artist in residence"), come meglio articolato e dettagliato nella

relazione di programmazione delle attività 2019 e relativo schema economico previsionale, che, ancorchè non allegati alla presente convenzione ne fanno parte integrante e sostanziale..

ART. 3 – DURATA

La convenzione ha validità annuale. Al termine del periodo di durata, previa verifica della persistenza della condivisione di obiettivi e finalità, della positiva collaborazione pregressa e dell'adeguatezza delle condizioni precedentemente previste, potrà essere rinnovata con apposito provvedimento.

ART. 4 – IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna a realizzare la programmazione di cui al precedente art. 2, assicurando i più elevati standard qualitativi e garantire la professionalità dei dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle leggi vigenti e del proprio Statuto.

Si impegna, in particolare a:

- operare secondo il modello organizzativo più idoneo per l'espletamento delle attività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e qualità;
- mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione delle proprie prestazioni nonché al contenimento dei costi;
- evidenziare nel materiale divulgativo e in genere nelle comunicazioni al pubblico relative alle iniziative riconducibili alla presente convenzione la partecipazione della Regione Piemonte;
- rispettare le condizioni di cui alla DGR 18 aprile 2019, n. 47-8828 in tema di rendicontazione, liquidazione, controllo del contributi oggetto della presente convenzione;

rispettare il disposto dell'art. 1, commi 125, 126, 127 della legge 4 agosto 2017, n. 124 "legge annuale per il mercato e la concorrenza", in tema di obblighi di informazione relativamente ai contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni.

ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE

Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente convenzione, la Regione erogherà un contributo di euro 60.000,00 con le modalità e alle condizioni stabilite dalla DGR 16 maggio 2019, n. 131-9038 "L.r. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2019 a sostegno delle attività di enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali".

A seguito dell'impegno della spesa da parte dell'Amministrazione la Fondazione potrà ricevere l'erogazione di un acconto del 43%, pari a euro 25.800,00

ART. 6 – RESPONSABILITA'

Agli obblighi contratti per le attività previste risponde esclusivamente la Fondazione con il proprio patrimonio.

La fondazione si impegna pertanto a:

- a) accollarsi, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione alla attività svolta, derivassero alla Regione o a terzi, a cose o a persone;
- b) farsi carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo e di mantenimento e funzionamento delle strutture per le attività oggetto della convenzione.

ART. 7 – VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE

Al termine dello svolgimento dell'attività prevista dalla Convenzione, ai fini della liquidazione del saldo del contributo, la Fondazione dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo in formato europeo approvato dall'organo competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento.

b) Prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dalla Regione. Tale prospetto, a firma del legale rappresentante e approvato dall'organo competente contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, dovrà riportare le medesime voci di spesa indicate nello schema economico previsionale di cui al precedente art 2 e dovrà essere oggetto di specifica asseverazione dall'organo di controllo.

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata da eventuale rassegna stampa e da eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto al progetto iniziale.

La Fondazione dovrà essere in possesso di tutti i documenti di spesa con validità fiscale riferiti alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui al precedente punto b) e di tutta la documentazione comprovante la realizzazione delle entrate annoverate nel suddetto riepilogo. Tale documentazione potrà essere richiesta in visione dall'ufficio competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

ART. 8 – RECESSO, SCIoglimento E RISOLUZIONE

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto ovvero di scioglierlo consensualmente.

Il recesso può essere esercitato da ciascuna parte previa comunicazione scritta mediante P.E.C. con effetti decorrenti dal 3° mese dalla data di notifica.

Il recesso e la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività già effettuate.

In ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione, le parti concordano e accettano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento della risoluzione.

ART. 9 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Eventuali modifiche alla convenzione in periodo di vigenza dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti, previo espletamento delle rispettive procedure interne.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

La presente scrittura privata sarà registrata nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del succitato Regolamento.